

di Marino Mascheroni Consulente fiscale

Cessione di partecipazioni e conferimento quale strumenti di scelta per la vendita della farmacia

I vari modi di cedere la farmacia

La cessione di farmacia rappresenta uno strumento economico con il quale si realizza il trasferimento della titolarità del complesso organizzato di beni e persone a fronte del pagamento di un corrispettivo. In altre parole, si tratta della separazione di un complesso aziendale dal patrimonio riferibile al soggetto giuridico definito, nel caso di specie detto cedente a favore di un altro soggetto giuridico che viene identificato come cessionario, il quale nell'ambito dell'operazione viene a pagare un prezzo in cambio di quanto ricevuto. Si realizza pertanto una compravendita avente ad oggetto una azienda farmacia.

La cessione di farmacia è finalizzata quindi a realizzare il trasferimento del complesso aziendale, svincolando il soggetto cedente non solo dalla proprietà della farmacia compravenduta, ma anche dalla sua gestione. Il venditore perde ogni relazione e legame con il complesso aziendale ceduto, che a sua volta entra nella sfera operativa e nel patrimonio del cessionario acquirente e sarà pertanto soggetto alla direzione amministrativa di quest'ultimo. Il trasferimento della farmacia può anche essere effettuato secondo modalità differenti rispetto a quella sopra descritta, impiegando altri schemi giuridici che però comportano differenti effetti in capo ai

soggetti coinvolti e su tali forme vogliamo porre la nostra attenzione in questo saggio. Le operazioni di gestione straordinaria più diffuse sono:

- la cessione di partecipazioni sociali;
- il conferimento di azienda;
- la fusione per incorporazione.

IL CONFRONTO CON LA CESSIONE DI QUOTE

Innanzitutto il confronto con la cessione di partecipazioni. E' risaputo che la titolarità della farmacia può anche essere riservata a Società di persone (S.n.c. e S.a.s. e a Società Cooperative a responsabilità limitata). Nell'operazione di cessione di partecipazione significative, i soci di una società titolare di farmacia cedono le loro quote a terzi che diventano la nuova proprietà del soggetto giuridico.

In sede di cessione di quote, sono i soci del soggetto giuridico proprietario e titolare della farmacia (S.n.c o S.a.s) che, in cambio dei titoli rappresentativi del capitale, ricevono il corrispettivo di pagamento. A differenza della cessione di farmacia muta anche l'oggetto della compravendita che non è più l'azienda, bensì le partecipazioni (o quote) al capitale del contenitore (società) del complesso aziendale.

Peraltro, la cessione d'azienda consente di avere una certa flessibilità nel definire il contesto da trasferire. Infatti, possono essere o meno attribuite alla farmacia cedendo tutte o alcune delle attività e delle passività esistenti in capo al soggetto cedente (cessione di alcuni arredi e crediti, accollo di parte dei debiti come il trattamento di fine rapporto), e ciò a seconda agli accordi intervenuti tra le parti. L'unico limite operativo che vincola i contraenti è connesso al fatto che il complesso aziendale deve mantenere la propria capacità ad operare, e non può essere privato di parti essenziali che ne inficino l'idoneità a svolgere l'attività (avviamento, arredi e scorte). Nella cessione di quote, essendo oggetto di alienazione la cessione di partecipazioni,

tutte le attività e passività ricomprese nella situazione patrimoniale del soggetto società di farmacisti a cui si riferisce la partecipazione rimangono inalterate, cioè non risulta possibile attribuire solo parzialmente le attività e le passività (debiti) della farmacia a tale interessenza.

Ciò influisce per un doppio versante anche sul prezzo di cessione e sulla valutazione. E' risaputo infatti che dal versante fiscale chi acquista l'azienda farmacia beneficia dell'ammortamento del prezzo pagato per l'avviamento laddove chi acquista partecipazioni no, così come differente è la tassazione per il cedente, estremamente più elevata per chi cede l'azienda rispetto le quote. Riassumiamo in tabella 1) le differenze di tassazione per poi fare un esempio comparativo che possa semplificarne la

3% = € 51.000

- Beneficio dall'ammortamento dell'avviamento: valore azienda
 $€ 1.700.000 / 18 = € 94.444 =$ quota ammortamento avviamento annuale: risparmio fiscale in capo all'ipotetico cessionario $€ 94.444 \times 35\%$ (aliquota media) $€ 33.055$ (risparmio fiscale annuo in caso di cessione di azienda)
 $€ 33.055 \times 18 = € 594.990,00$ (beneficio fiscale totale)
- Tassazione in capo al cedente $€ 1.700.000 \times 35\%$ (ipotesi di aliquota media) $€ 595.000,00$. Quindi al cedente venditore rimarrebbero dalla cessione $€ 1.105.000 (1.700.000 - 595.000)$

Nella cessione di quote di farmacia:

Si dovrebbe ipotizzare un minore valore di

LE DIFFERENTI TASSAZIONI

| | TASSAZIONE FINO AL 31.12 | TASSAZIONE PREVISTA NELLA FINANZIARIA 2008 | NOTE |
|---------------------|--|--|---|
| Cessione di quote | paga l'irpef ordinaria sul 40% della plusvalenza (per quote superiori al 25% del capitale) | l'imponibile viene elevato al 54,60% | l'acquirente non deduce il valore di avviamento e non paga il registro |
| Cessione di azienda | Aliquota ordinaria (38- 39%) | immutata | l'acquirente deduce 1/18 per diciotto anni il valore di avviamento e paga un' imposta di registro sul 3% del valore della azienda |
| Cessione di azienda | Tassazione separata per le Aziende possedute da più di 5 anni* | immutata | |

* La tassazione separata è un metodo di calcolo dell'imposta che tiene conto della formazione pluriennale del reddito. In pratica, anziché applicare l'aliquota marginale IRPEF, si applica un'aliquota ridotta, corrispondente a quella prevista per la metà del reddito complessivo dei due anni precedenti.

Tabella 1

comprensione.

Traduciamo con un esempio numerico:

Nella cessione di farmacia:

Farmacia volume di affari € 1.000.000,00
 - Valore . 1.700.000,00

- Imposte a carico acquirente: Registro

partenza della farmacia affinché al cedente possa residuare la stessa cifra della cessione di azienda o poco più.

Infatti, partendo dallo stesso valore di € 1.700.000, cedendo le partecipazioni avremmo un residuo a favore del cedente

così determinato:

€ 1.700.000,00 x 40% = € 680.000 (imponibile) x 39% (aliquota ordinaria) = € 265.200,00 (tassazione con cessione di quote).

Al cedente residuerebbero € 1.435.000 (1.700.000 – 265.000), ma l'acquirente non beneficerebbe dell'ammortamento dell'avviamento e della riduzione della tassazione annuale.

La valutazione potrebbe quindi scendere ad € 1.400.000, dove applicando la stessa metodologia di calcolo il venditore avrebbe una tassazione di € 218.400,00 e un residuo netto imposte di € 1.181.000,00. L'acquirente pagherebbe un minor prezzo e risparmierebbe l'imposta di registro del 3%, il venditore realizzerebbe praticamente un netto simile alla cessione di azienda.

IL CONFRONTO CON IL CONFERIMENTO DI AZIENDA

L'operazione di conferimento aziendale, in sintesi, consente di trasferire la farmacia dal soggetto detto conferente (il titolare), ad un altro detto conferitario. Conseguentemente, chi conferisce scambia l'azienda conferita con una partecipazione al capitale della società destinataria del complesso aziendale. In tal caso il corrispettivo è rappresentato dalla partecipazione al capitale del soggetto conferitario. Nella realtà della Farmacia l'operazione realizza una "trasformazione" da una ditta individuale ad una Società di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) stante la preclusione imposta dalla Legge 362 del 1991 di riservare la titolarità a figure giuridiche diverse.

Il soggetto che effettua il conferimento d'azienda non ha l'obiettivo a differenza della cessione di titolarità, di produrre realizzo di ricchezza, poiché trasferisce unicamente il proprio investimento (farmacia) da un complesso aziendale ad un altro, entrando in possesso di una partecipazione nell'impresa conferitaria (S.n.c o S.a.s.). Sus-

siste quindi una notevole differenza tra cessione e conferimento, nella prima operazione l'alienante trasforma il proprio patrimonio in ricchezza attuale, nella seconda il conferente riceve una contropartita consistente in una partecipazione al capitale della conferitaria rappresentativa degli stessi beni conferiti: trattasi cioè di una sostituzione di beni di primo grado (farmacia) in beni di secondo grado (partecipazione societaria) senza alcun realizzo di plusvalori latenti (almeno fino al 31 dicembre 2007 vista la modifica inserita nel testo della Finanziaria 2008 di cui accenneremo dopo).

Il ricorso all'istituto del conferimento diventa quindi proponibile allorché sorge il desiderio o la necessità di passaggio dalla forma monocratica (impresa individuale) a quella collettiva (societaria), e ciò anche nel contesto familiare: è frequente il caso che un genitore che voglia responsabilizzare in toto un congiunto preferisca, anziché ricorrere all'istituto estremamente ancora utilizzato (e consigliabile) dell'impresa familiare, maggiormente coinvolgerlo attribuendogli una quota di proprietà in una costituenda società che normalmente può essere atto preordinato ad un definitivo passaggio generazionale.

L'istituto trova inoltre legittima applicazione allorché il farmacista unico imprenditore decida di condividere con un terzo farmacista la gestione della farmacia.

Regime fiscale al 31/12/2007

Vi è tuttavia da sottolineare che l'istituto che ha trovato consistenti riscontri in questi anni subirebbe un freno da una modifica tributaria in corso di approvazione nella legge finanziaria 2008.

L'articolo 176 TUIR nel suo dire attuale stabilisce che il conferente (farmacista che apporta la farmacia in società) dovrà assumere quale valore fiscale della partecipazione ricevuta l'ultimo valore riconosciuto dell'azienda conferita, mentre la conferitaria (società) dovrà subentrare nella posizione della conferente in ordine

agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa: si ha in sostanza una traslazione di dati contabili da una all'altra senza che sorgano plusvalenze tassabili.

L'ultimo comma dell'articolo 175 prevede che quando il conferimento, come nel caso proprio della farmacia, ha per oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, solo la successiva cessione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento dia luogo a reddito tassabile. È stata cioè mantenuta la possibilità di conferire l'unica azienda in regime di neutralità e di rinviare la tassazione della plusvalenza alla successiva cessione della partecipazione che sarà soggetta al più favorevole regime del capital gain.

Chiarimo con un esempio la disciplina attuale o quanto meno in vigore sino al 31 dicembre 2007, sottolineando la convenienza di ricorso all'istituto prima dell'entrata in vigore della norma novativa (1 gennaio 2008)

Farmacia dr. Rossi (ditta individuale) conferisce l'azienda alla Farmacia Beta S.n.c. i cui soci saranno per il 95% del capitale il dr. Rossi e per il 5% (con un apporto modesto di capitale) il dr. Bianchi.

L'operazione è esente e lo sarà presumibilmente sino al 31 dicembre 2007 da ogni onere tributario. Successivamente il dr. Rossi e il dr. Bianchi si accordano per avere una partecipazione paritaria nella costituita società. Il dr. Bianchi dovrà quindi acquistare il 45% del capitale societario.

Qualora il valore dell'azienda conferita alla data del conferimento è pari a 500.000 € e il valore al momento della successiva cessione è pari a 750.000 € la tassazione sarà la seguente:

Plusvalenza tassabile in regime di capitale gain: 750.000 – 500.000 = 250.000 x 45% (quota ceduta) € 112.500,00. A tale somma così rilevata si applica la nuova disciplina per i redditi da capitale previsto dall'art. 67 lett c. TUIR stabilente che tali redditi concorrono alla formazione del reddito per il 40% del loro ammontare:

dunque $112.500 \times 40\% = \text{€} 45.000$.

Su tale somma il cedente dovrà versare l'imposta sui redditi nella misura delle aliquote vigenti (circa il 35%). Nessun beneficio è conseguente a tale operazione perché i relativi costi non costituiscono valori ammortizzabili o deducibili.

Rimane ovvio che ai fini della legislazione farmaceutica il conferimento è assimilabile alla acquisizione di nuova titolarità di farmacia in capo alla Società costituita, così prevede il comma 1° dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991 n° 362, ne discende che in seguito all'operazione conferitaria l'azienda farmacia potrà essere ceduta solo trascorso il triennio di legge. Al contrario la cessione delle quote, non soggiacendo al disposto su richiamato può essere effettuato senza il rispetto del termine triennale di cui all'articolo 12 Legge 475/68.

Il conferimento non rileva neppure per quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 362/1991 circa il limite di due titolarità nella vita della farmacia: la posizione assunta dal titolare conferente nella società conferitaria è quella di socio e tale posizione non entra nel suddetto computo: un farmacista come ben si sa può essere socio di Società di farmacia per innumerevoli volte nella vita purché non contemporaneamente.

Le modifiche della Finanziaria 2008

Come suddetto, l'operazione sembra avere una valenza anche dal profilo tributario sino al 31 dicembre 2007, in quanto secondo il disegno di legge di Legge Finanziaria 2008 il conferimento di aziende in società di persone non potrà essere più operato in neutralità di imposta, ma scontrerà le imposte dirette che colpiscono la cessione di azienda (aliquota ordinaria), è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 18% in capo alla società conferitaria sui maggiori valori attribuiti in bilancio, ma occorre per più corrette valutazioni soprattutto circa l'applicazione dell'imposta sostitutiva e il rapporto imposta /ammortamenti successivi attendere

il testo definitivo, in considerazione dei più di 1700 emendamenti proposti al testo.

IL CONFRONTO CON LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Trattasi di un istituto ancora poco applicato nell'ambito della farmacia e presuppone la sussistenza di due società titolari di farmacia, una incorporante, l'altra incorporata. L'incorporante acquisisce le attività e le passività dell'incorporata che si estingue, ed incrementa il proprio patrimonio, effettuando un aumento del proprio capitale. Le quote rinvenienti dall'aumento di capitale vengono attribuite ai soci della società incorporata. A seguito dell'operazione di fusione, i patrimoni delle due en-

tità coinvolte vengono ad unirsi e le passività ed attività della farmacia incorporata si trasferiscono nella situazione patrimoniale dell'incorporante.

Le sostanziali differenze con la cessione di farmacia stanno nel fatto che i soci dell'incorporata rimangono coinvolti nella amministrazione della farmacia trasferita e tale coinvolgimento risulta essere più o meno intenso in proporzione alla dimensione della partecipazione al capitale dell'incorporante ed agli accordi assunti in sede di definizione dell'operazione. Nella cessione in senso proprio, invece i soci dell'entità che ha trasferito l'azienda rimangono svincolati da qualunque profilo gestionale e/o di governo dell'azienda ceduta.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FUSIONE

Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi:

- 1) Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere:
 - un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione, l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, il rapporto di cambio delle azioni o quote e le altre informazioni indicate nell'art. 2501-ter.
 - devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
 - devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

- 2) La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese. Da questo momento decorrerà il termine per l'opposizione dei creditori.

- 3) Coloro che hanno la rappresentanza delle società partecipanti alla fusione stipulano l'atto di fusione. Tale atto deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante (art. 2504).

Tabella 2